

Comune di Lomagna

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione consiliare n 40 del 29.10.2015

INDICE

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 : Finalità	4
Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana	4
Art. 3 : Accertamento delle violazioni	4
Art. 4 : Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie	4
TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE	5
Art. 5 : Spazi ed aree pubbliche	5
Art. 6 : Luminarie	5
Art. 7 : Addobbi e festoni senza fini pubblicitari	6
Art. 8 : Atti vietati su suolo pubblico	6
TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	8
Art. 9 : Marciapiedi e portici	8
Art. 10 : Manutenzione degli edifici e delle aree	8
Art. 11 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri	9
Art. 12 : Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano	9
Art. 13 : Guasti e Danni	10
Art. 14 : Nettezza del suolo e dell'abitato	10
Art. 15 : Rifiuti	11
Art. 16 : Sgombero neve	12
Art. 17 : Rami e siepi	13
Art. 18 : Pulizia fossati	13
Art. 19 : Modalità per il carico e lo scarico delle merci	13
Art. 20 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali	14
Art. 21 : Esposizione di panni e tappeti	14
TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE	15
Art. 22 : Parchi e giardini	15
Art. 23 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili	15
Art. 24 : Oggetti mobili	15
Art. 25 : Operazioni di verniciatura, carteggia tura, sabbiatura, taglio dell'erba e altri lavori di manutenzione edili svolte all'aperto nelle proprietà private	16
Art. 26 : Accensioni di fuochi	16
Art. 27 : Utilizzo di strumenti musicali	17
Art. 28 : Attività produttive, edilizie rumorose e lavoro notturno	17
Art. 29 : Spettacoli e trattenimenti vari	18
Art. 30 Orari delle attività somministrazione al pubblico di alimenti e bevande	19
Art. 31 : Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali	22
Art. 32 : Uso dei dispositivi antifurto	22
Art. 33 : Uso dei "cannoncini spaventapasseri" per allontanare i volatili	22
Art. 34 : Depositi esterni	23
Art. 35 : Sosta o fermata di veicoli a motore	23
TITOLO 5 : ANIMALI	23
Art. 36 : Animali di affezione	23
Art. 37 : Custodia e tutela degli animali	23
Art. 38 : Cani	24
Art. 39 : Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato	25
TITOLO 6 : POLIZIA ANNONARIA	26
Art. 40 : Erboristerie	26
Art. 41 Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato	26
Art. 42 - Obbligo di vendita delle merci esposte e dell'uso dei bagni	26
Art. 43 : Attività miste	27
Art. 44 : Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	27
Art. 45 : Commercio su aree pubbliche – regime della aree	28
Art. 46 : Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento	28

Art. 47: Occupazioni per esposizione di merci	29
Art. 48: Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio	29
Art. 49: Insediamento di attività produttive.....	29
Art. 50: Occupazioni per manifestazioni	30
Art. 51: Occupazioni per lavori di pubblica utilità	30
Art. 52 : Luna Park, circhi equestri	31
TITOLO 7 : COSE MOBILI RITROVATE	32
Art. 53 : Cose ritrovate.....	32
TITOLO 8 : VARIE	33
Art. 54: Targhetta dell'amministratore di condominio	33
Art. 55 : Raccolte di materiali e vendite di beneficenza.....	33
Art. 56 Accattonaggio	33
Art. 57: Artisti di strada	33
Art. 58: Divieto di campeggio libero.....	34
Art. 59: Mezzi mobili a scopo abitativo	34
Art. 60 : Bagni.....	34
Art. 61: Contrassegni del Comune	35
Art. 62: Installazione antenne paraboliche per ricezione sugli edifici.....	35
Art. 63: Pubblicità sonora	36
Art. 64 : Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali su suolo pubblico.....	37
Art. 65 : Negozi e articoli per soli adulti	38
TITOLO 9 : SANZIONI	38
Art. 66 : Sanzioni amministrative.....	38
TITOLO 10 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	39
Art. 67: Abrogazioni di norme.	39
Art. 68 : Entrata in vigore.....	39
Art. 69 : Norma finale	39

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : Finalità

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 3 : Accertamento delle violazioni

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.
- 3) Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Art. 4 : Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti nelle vigenti Leggi in materia.

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5 : Spazi ed aree pubbliche

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività, salvo specifiche autorizzazioni.
- 2) Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
- 3) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 6 : Luminarie

- 1) Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi all'Ufficio Polizia Locale almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
- 2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti i pali di sostegno e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà da allegare alla comunicazione indicata dal comma 1.
- 3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, devono essere collocate a un'altezza non inferiore a m. 5,50 dal suolo; e se invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedisti, a m. 3,00.
- 4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI e alla legge 46/90, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
- 5) Nel caso in cui la collocazione delle luminarie sia effettuata in prossimità o in corrispondenza di linee filoviarie la comunicazione pervenuta deve contenere il visto di fattibilità rilasciato dal gestore delle linee stesse.
- 6) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, e dei supporti aggiunti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
- 7) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 7 : Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e del precedente articolo.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 8 : Atti vietati su suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è vietato:
 - a) lavare i veicoli;
 - b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
 - c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
 - f) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
 - g) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - h) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
 - i) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale riconducibile o meno nella categoria dei rifiuti.
 - j) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità
 - k) arrampicarsi o legarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate e beni altrui pubblici o privati
 - l) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non autorizzati, sulle altrui proprietà
 - m) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori per i rifiuti

- n) lanciare negli spazi pubblici o comunque aperti al pubblico e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini, opuscoli, foglietti o simili, salvo che ciò non sia autorizzato dal comune per motivi di pubblica utilità. Il volantaggio è limitato alle sole cassette postali o alla consegna diretta.
 - o) ostruire con veicoli o altro spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche
 - p) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari al pubblico decoro, o che possano recare offesa alle persone, o in ogni modo essere di pericolo.
 - q) è altresì vietato introdursi e fermarsi nei sottopassi pedonali o ciclopedonali, sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari al pubblico decoro.
 - r) stazionare all'esterno di locali di somministrazione o di intrattenimento con modalità tali da recare disturbo alla quiete pubblica o impedire il riposo delle persone.
2. La violazione di cui al comma 1, punto c), comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi;
 3. La violazione di cui al comma 1, punto f) e i), comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;
 4. Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 9 : Marciapiedi e portici

- 1) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
- 2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, né acceleratori di velocità, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
- 3) Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 10 : Manutenzione degli edifici e delle aree.

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile.
- 2) I proprietari, i locatari, i concessionari sono, inoltre, responsabili dell'affissione e della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 5) I proprietari, i locatari, i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
- 6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree dei cortili, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
- 7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono, altresì, tenuti a provvedere a:

- 8) Ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso dovuto a situazioni eccezionali e comportante l'occupazione di suolo pubblico è subordinato all'autorizzazione e al pagamento dello stesso

- 9) Utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di rifiuti fuori da appositi contenitori con sistemi di chiusura, salvo casi eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile
- 10) Collocare verso l'esterno su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, e nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico, verso i cortili, qualsiasi oggetto mobile che non sia preventivamente assicurato contro ogni pericolo di caduta
- 11) Procedere all'innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato.
- 12) I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime e allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
- 13) Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi secondo i dettami della raccolta differenziata vigente nel territorio comunale.
- 14) Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 15) Le violazioni di cui ai commi 5), 6) e 7), 12) e 13) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 16) Le violazioni di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
- 17) Per gli altri commi la sanzione amministrativa è fissata nella misura di € 15,00 - € 150,00

Art. 11 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

- 1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.
- 2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino e pulizia dei luoghi.

Art. 12 : Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

- 1) Il patrimonio pubblico comprende tutti i beni di proprietà di enti pubblici o di privati che, per loro destinazione, natura o funzione sono di libero uso, godimento od utilità per la collettività .
- 2) I beni individuati dal comma 1 sono affidati al controllo e alla gestione responsabile di tutti i cittadini che sono tenuti a fruirne con la diligenza ed il riguardo che riserverebbero ai beni di loro proprietà e con modalità idonee a non limitare analoghi diritti sui beni medesimi esercitabili da altri soggetti.

- 3) Chiunque assista ad atti in contrasto o a minacce all'integrità del patrimonio pubblico è tenuto a segnalarlo agli organi preposti e a fornire tutte le informazioni idonee all'identificazione dei responsabili .
- 4) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri, sulle porte e sugli infissi scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici.
 - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere ;
 - d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose e per le altre manifestazioni.
- 3) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 13 : Guasti e Danni

- 1) E' vietato danneggiare le condutture e le cassette contenenti unità di controllo o di comando dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del telefono e degli altri servizi di pubblica utilità oppure ostacolarne il funzionamento
- 2) E' vietato altresì produrre guasti o cercare di manomettere in qualunque modo i suddetti manufatti
- 3) Fermo restando quanto previsto dagli artt. 733 e 734 del codice penale è vietato danneggiare gli edifici pubblici o privati e le loro pertinenze
- 4) E' vietato praticare incisioni o sfregiare l'intonaco
- 5) E' vietato arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione, sui monumenti ed altre pubbliche costruzioni o impianti
- 6) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 14: Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1) Fermo restando quanto previsto per le attività relative al mercato, e dal Regolamento Comunale dei Servizi di Smaltimento dei rifiuti urbani, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di

provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

- 2) Fermo restando quanto previsto al successivo art.18 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
- 3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 4) Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 15: Rifiuti

- 1) A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno di idonei contenitori, cioè aventi le stesse caratteristiche dei contenitori forniti dal Comune. Essi devono essere collocati sulla pubblica via innanzi al proprio civico – in caso di strada privata essi dovranno essere posti all'imbocco della pubblica via – non prima di un'ora dopo il tramonto del giorno antecedente la raccolta e non oltre le ore 06,00 del giorno di raccolta e i contenitori devono essere rimossi dalla pubblica via non appena possibile comunque entro le ore 20,00 del giorno di raccolta.
- 2) In considerazione dell'elevata valenza sociale ed economica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine preposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati preposti. In particolare la raccolta dei rifiuti biodegradabili deve essere effettuata attraverso l'utilizzo di sacchetti in mater-bi che devono essere posti sulla pubblica via in contenitori idonei in grado di contenere i liquidi eventualmente formati.
- 3) E' vietato smaltire attraverso la raccolta urbana, elettrodomestici, apparecchi elettronici, ingombranti, residui di lavorazioni artigianali o industriali, nonché rifiuti pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, materiali derivanti da lavori edili per i quali è necessario utilizzare le apposite strutture di smaltimento (Piattaforma Ecologica – Raccolta su chiamata a mezzo dell'Ecostazione Mobile).
- 4) E' vietato abbandonare su strade pubbliche o proprietà private rifiuti di qualsiasi genere e natura.
- 5) E' vietato inserire rifiuti domestici e ingombranti nei cestini stradali.
- 6) Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50.00 a € 300.00 e all'obbligo della pulizia dell'area circostante il luogo di deposito dei rifiuti; se non vi provvederà alla pulizia, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente

salvo rivalsa della spesa verso gli inadempienti. In particolare per quanto attiene la raccolta, la sanzione sarà attribuita al complesso o unità abitativa innanzi cui il rifiuto è esposto. Nel caso di condomini, corti o contesti pluri familiari con più accessi la sanzione verrà attribuita all'Amministratore di Condominio o a tutti i proprietari.

Art. 16: Sgombero neve

- 1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, a seguito di nevicata hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
- 2) Gli stessi devono provvedere a rimuovere tempestivamente i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) Ai proprietari di piante i cui rami sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
- 4) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
- 5) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo mediante opportune indicazioni. E' fatto obbligo durante l'esecuzione di tali lavori adottare ogni possibile cautela. Nel caso tali operazioni comportino la necessità di chiusura alla circolazione è necessario presentare preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Locale, salvo casi di assoluta urgenza per cui è necessario trasmettere la comunicazione di cui sopra entro 24 ore dall'intervento.
- 6) I canali di gronda e i tubi di discesa delle acque meteoriche devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
- 7) Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori. E' vietato gettare la neve sulla pubblica via. Essa deve essere ammassata in modo da recare il minor disturbo possibile alla circolazione pedonale e veicolare. E' vietato ostruire nelle operazioni di sgombero passaggi pedonali o carrai pubblici o privati.
- 8) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti la pubblica via, di provvedere alla rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, Amministratori relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi
- 9) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

- 10) Le violazioni di cui ai commi 3), 4), 6), 7) e 8) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17 : Rami e siepi

- 1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati a cura dei proprietari o locatari ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio.
- 2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede o comunque di aree pubbliche o gravate da servitù pubblica, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
- 3) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18 : Pulizia fossati

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19 : Modalità per il carico e lo scarico delle merci

- 1) Le autorizzazioni di scarico e carico merci s'intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico.
- 2) Quando vi sia tale necessità ove dette operazioni comportino ingombro del suolo pubblico con problemi di viabilità, occorre ottenere uno speciale permesso della Polizia Locale anche in ottemperanza a quanto previsto dal vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- 3) Il servizio di Polizia Locale, nel rilasciare il permesso, può imporre particolari prescrizioni.

- 4) Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento di suolo pubblico.
- 5) Effettuate tali operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni stesse.
- 6) Chi provvede ad effettuare tali operazioni senza aver ottenuto il permesso, o con violazione delle prescrizioni, sarà soggetto a sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 se non avrà provveduto alla pulizia, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa della spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi, per eventuali danni.

Art. 20: Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

- 1) I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera d'immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 21: Esposizione di panni e tappeti

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni, tovaglie, stracci e oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 15,00 a € 90,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 4: NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 22 : Parchi e giardini

- 1) Nei parchi pubblici nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione.
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante.
 - c) circolare con veicoli su aiuole, viali interni, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione.
 - d) calpestare le aiuole.
 - e) introdurre animali, salvo diverse indicazioni.
 - f) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro pietre, bastoni e simili.
 - g) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati.
- 2) All'interno dei parchi, giardini e aree verdi pubbliche sono consentite attività di noleggio, previa autorizzazione, di cavalli, carrozzelle, velocipedi, macchinine per bambini, pattini o altre attrezzature.
- 3) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle zone boschive e alle aree protette ad eccezione della lettera e.
- 4) Può essere consentito, ove le dimensioni del luogo lo permettano, l'installazione di giostre o simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione. La concessione di aree sulle quali esercitare tali attività è subordinata al rilascio del parere obbligatorio e vincolante dell'ufficio competente.
- 5) La violazione di cui ai comma precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo dei ripristino dei luoghi.

Art. 23: Ripari ai pozzi, cisterne e simili

- 1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso e altri ripari atti a impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 24: Oggetti mobili.

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

- 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
- 3) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.
- 4) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 15,00 a € 90,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 25: Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura, taglio dell'erba e altri lavori di manutenzione edili svolte all'aperto nelle proprietà private

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso d'impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 4) I proprietari di edifici o le imprese appaltatrici che procedono a riparazioni o demolizioni edili dovranno provvedere a porre in essere accorgimenti tali da evitare la dispersione di polveri o materiale sulla pubblica via e nel vicinato. Quando ciò non possa evitarsi si dovrà procedere alla pulizia ed all'innaffiamento con acqua allo scopo di contenere le emissioni di polvere.
- 5) Il taglio dell'erba, potatura delle siepi e le altre manutenzioni eseguite all'aperto sono ammesse tutti i giorni dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 19,30
- 6) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 15,00 a € 90,00
- 7) Le violazioni di cui ai commi 2) 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 26: Accensioni di fuochi

- 1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' fatto salvo quanto previsto per l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti del Servizio Provinciale Agricoltura.
- 2) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m. dai luoghi indicati dall'art. 59 c.2 R.D.773/31 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati a una distanza inferiore a m. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in

prossimità delle sedi stradali, fatte salve ulteriori limitazioni previste dalla normativa regionale o sanitaria.

- 3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 4) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate fatti salvi i diritti di terzi.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 27: Utilizzo di strumenti musicali

- 1) Negli spazi e aree di cui all'art.1, e' vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 22,00 alle ore 6,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga conformemente al piano di zonizzazione acustica vigente
- 2) Dalle ore 22,00 alle ore 6,00 conformemente al piano di zonizzazione acustica vigente è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- 3) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art. 28: Attività produttive, edilizie rumorose e lavoro notturno

- 1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili, per evitare molestie o incomodo ai vicini e per rendere meno rumoroso il loro uso dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia e al piano di zonizzazione acustica vigente .
- 2) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.30 alle ore 19.30 dei giorni feriali.
- 3) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
- 4) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano

superare i vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.

- 5) E' comunque vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate a motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie o attività consentite dalla vigente normativa urbanistica
- 6) Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività che siano fonti di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 6.00
- 7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3), 5) e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.
- 8) La violazione di cui al comma 4) comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95.

Art. 29: Spettacoli e trattenimenti vari

- 1) All'interno degli esercizi l'attività di intrattenimento musicale e/o di svago, si può svolgere fra le ore 10,00 e le ore 23,30 (le ore 24,00 il venerdì e nei giorni prefestivi) negli esercizi collocati in edifici comprendenti abitazioni private. Qualora invece gli esercizi siano collocati in edifici che non comprendano abitazioni private si può prevedere che l'intrattenimento musicale e/o di svago si possa svolgere fra le ore 10,00 e le ore 2,00. E' comunque previsto un divieto di questo tipo di attività fra le ore 13,00 e le ore 16,00.
- 2) Nei locali e spazi all'aperto, sia su area pubblica sia privata, le attività di cui al precedente comma possono effettuarsi, previa autorizzazione, dalle ore 16,00 alle ore 22,00.
- 3) In occasione di festival sagre e manifestazioni varie saltuarie, le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luogo pubblico o in luoghi aperti al pubblico devono indicare prescrizioni e orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
- 4) Gli orari consentiti per spettacoli e trattenimenti saltuari sono dalle ore 9,00 alle ore 23,30, ovvero 24,00 il venerdì e nei giorni prefestivi, con interruzione obbligatoria dalle ore 13,00 alle ore 16,00.
- 5) Ai titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, aperti al pubblico, ed in genere dei locali di pubblico ritrovo, è fatto obbligo di tenere costantemente agibili e a disposizione della clientela i servizi.
- 6) I contenuti del presente articolo sono validi nel rispetto della normativa di cui alla L. 447/95 e s.m.i. e relativa normativa regionale vigente in materia di

emissioni acustiche e fatto salvo quanto eventualmente previsto in difformità in apposita ordinanza sindacale sugli orari ai sensi della Legge Regionale al momento vigente e nell'apposita disciplina comunale per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande.

- 7) Le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono sanzionate ai sensi dell'art. 110 della Legge Regionale 02.02.2010, n. 6.

Art. 30: orari delle attività somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

1. Al fine di evitare situazioni di abuso del consumo di alcoolici e il pregiudizio del diritto dei cittadini alla vivibilità del territorio e al riposo notturno, nei locali degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, vengono introdotte le seguenti disposizioni:

a. L'esercente è lasciato libero di determinare il proprio orario all'interno della fascia oraria massima stabilita dalla Regione Lombardia con la DGR 7/17516 del 17.05.2004 e s.m.i. e con la DGR n. 8/6495 del 23.01.2008 con un obbligo di chiusura notturna di almeno 4 ore.

b. L'orario può essere diversificato nell'arco della settimana e deve essere pubblicizzato con cartelli all'interno e all'esterno degli esercizi. L'esercente deve comunque comunicare sempre alla clientela con cartelli eventuali variazioni di orario anche temporanee.

c. Il riposo settimanale, consistente in una o più giornate di chiusura dell'esercizio, è facoltativo e l'osservanza dello stesso è a discrezione dell'esercente.

d. Con l'esclusione delle giornate di riposo, gli esercizi dovranno avere una fascia minima obbligatoria di apertura di almeno 4 ore anche non continuative.

e. Gli orari stabiliti dagli esercenti devono essere trasmessi al Comune con una validità minima di tre mesi. Eventuali variazioni temporanee degli orari dovranno essere comunicate con almeno 2 giorni d'anticipo al Comune, salvo cause straordinarie quali ad esempio: lutto, malattia/malessere improvvisi del titolare del pubblico esercizio o di un suo familiare, improvvise necessità socio sanitarie del titolare del pubblico esercizio o di un suo familiare, eventi calamitosi, lutti nazionali ufficialmente decretati.

f. Ai clienti che abbiano ottenuto la consumazione ed il possesso dell'apposito scontrino rilasciato entro l'orario di chiusura, è consentito di completare la consumazione entro e non oltre i 30 minuti successivi all'orario di chiusura stesso.

g. Nei locali al chiuso i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici e i titolari di circoli privati devono assicurare che i locali nei quali si svolge attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22.00 e le ore 8.00, salvo specifica autorizzazione.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, lettera a) è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Il Sindaco può adottare provvedimenti specifici di determinazione degli orari di attività sia di somministrazione che di intrattenimento anche difformi dai principi indicati nel regolamento, a seguito di fenomeni accertati o comportamenti reiterati provocanti inquinamento acustico e/o disturbo alla quiete pubblica.
4. Il Sindaco può disporre limitazioni agli orari, in via permanente o per situazioni contingenti, con provvedimenti specifici per ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza o comunque di interesse pubblico.
5. Il Sindaco può disporre limitazioni alla vendita per asporto di bevande alcoliche dopo le ore 22,00, per situazioni contingenti, con provvedimenti specifici per ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza o comunque di interesse pubblico.
6. Gli orari di apertura degli esercizi collocati in edifici comprendenti abitazioni private devono essere compresi fra le ore 5,00 e le ore 24,00. Qualora invece gli esercizi siano collocati in edifici che non comprendano abitazioni private si può prevedere che l'apertura si possa svolgere fra le ore 5,00 e le ore 2,00.
7. L'orario delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può essere protratto dall'esercente fino alle ore 5,00 del giorno successivo nelle seguenti occasioni: 24 dicembre, 31 dicembre, 5 gennaio e nell'ultimo giorno di carnevale. In ogni caso l'attività di intrattenimento eventualmente svolta, congiuntamente alla somministrazione in forma complementare, deve terminare alle ore 24,00. relativamente alla sola giornata del 31 dicembre, l'attività di intrattenimento eventualmente svolta, congiuntamente alla somministrazione in forma complementare, deve terminare alle ore 2,00 del 1 gennaio. Può essere previsto che gli esercenti richiedano eventuali ulteriori deroghe alla disciplina degli orari in caso di manifestazioni locali comunali.
8. La chiusura temporanea dell'esercizio deve essere obbligatoriamente comunicata al Comune solo se superiore ai 30 giorni, mentre per periodi di tempo inferiori ai 30 giorni è sufficiente l'esposizione di cartelli di indicazione della chiusura all'esterno del locale.
9. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'aperto in spazio autorizzato su suolo pubblico o privato può essere effettuata in una fascia oraria limitata fra le ore 8,00 e le ore 23,30 (alle ore 24,00 il venerdì e nei giorni

prefestivi) anche qualora l'esercizio, nel locale al chiuso, abbia adottato un orario più ampio.

10. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni temporanee può essere effettuata in una fascia oraria compresa fra le ore 8,00 e le ore 23,30 (alle ore 24,00 il venerdì e nei giorni prefestivi).

11. Per garantire un servizio minimo anche nel mese di agosto è previsto che gli esercenti con un libero accordo fra loro assicurino in ogni giornata l'apertura di almeno un bar e di un ristorante/pizzeria nel territorio comunale. In mancanza di accordo entro il 31 maggio di ogni anno gli esercenti dovranno segnalarlo al Sindaco, il quale provvederà sentita la competente commissione comunale, all'individuazione dell'esercizio o degli esercizi tenuti al rispetto del turno di apertura. Gli esercenti saranno tenuti ad osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.

12. Gli esercizi misti, che congiuntamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi, devono osservare gli orari di apertura di chiusura previsti per l'attività prevalente. Analogamente gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all'interno di impianti di distribuzione carburanti, osservano l'orario di apertura e chiusura dell'impianto medesimo, con l'eventuale eccezione della chiusura dell'impianto per la pausa pranzo.

13. La disciplina prevista nell'attuale regolamento è valida anche per gli esercizi artigianali, che esercitano attività prevalente di rosticceria, gelateria, yogurteria, pasticceria, pizzeria d'asporto e gastronomia, non muniti di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, fermo restando che l'orario delle suddette attività deve essere compreso inderogabilmente fra le ore 7,00 e le ore 24,00.

14. Nei circoli privati od affiliati ad enti a carattere nazionale l'attività di somministrazione alimenti e bevande ad esclusivo favore dei propri soci si può svolgere fra le ore 5,00 e le ore 24,00. .

15. Le attività di somministrazione annesse ad alberghi, pensioni, agriturismi devono essere svolte, in favore dei soli alloggiati ospitati nelle strutture ricettive, anche al di fuori degli orari previsti per i pubblici esercizi.

16. Le disposizioni del regolamento non saranno applicate alle seguenti attività: mense aziendali e scolastiche nelle quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti, nelle sale cinematografiche e nei teatri (purchè gli esercizi di somministrazione siano collocati all'interno dei suddetti ambienti e siano al servizio dei soli spettatori).

17. Tutti i titolari delle attività disciplinate dal regolamento devono vigilare affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alle quiete pubblica e privata, nonchè all'igiene e alla pubblica sicurezza.

18. Tutti i titolari degli esercizi assoggettati al regolamento devono provvedere ogni giorno, entro un'ora dall'orario di chiusura, alla rimozione di immondizie,

rifiuto o materiali in genere riferibili alle attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa.

19. Le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e sono sanzionate ai sensi dell'art. 110 della Legge Regionale 02.02.2010, n. 6.

Art. 31 : Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

- 1) E' fatto divieto detenere all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper e similari.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e il trasgressore è tenuto a far rimuovere immediatamente i giochi installati all'esterno.

Art. 32: Uso dei dispositivi antifurto

- 1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
- 2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto a esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
- 3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 .

Art. 33: Uso dei “cannoncini spaventapasseri” per allontanare i volatili

- 1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati “cannoncini spaventapasseri”, per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, a una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.
- 2) E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 7,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.

- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 34: Depositi esterni

- 1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
- 2) E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 35: Sosta o fermata di veicoli a motore

- 1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta prolungata indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

TITOLO 5 : ANIMALI

Art. 36: Animali di affezione

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
- 3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 37: Custodia e tutela degli animali

- 1) Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;

- b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
 - d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie.
- 2) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
 - 3) Con apposita Ordinanza del Sindaco potranno essere determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati.
 - 4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
 - 5) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 15,00 a € 90,00.

Art. 38: Cani

- 1) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio. Il guinzaglio deve essere tenuto a una lunghezza non superiore a 2 metri
- 2) E' fatto obbligo ai proprietari dei cani di identificazione degli stessi e di iscriverli all'anagrafe canina.
- 3) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.
- 4) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore, spavento ai passanti e ai vicini di casa o recare danno per rumori molesti durante il giorno e la notte
- 5) Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
- 6) Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati i cani ove ammessi, non possono essere lasciati liberi e devono essere tenuti sotto controllo. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.
- 7) A garanzia dell'igiene e tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e da chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti d'idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni canine e di depositare le medesime negli appositi contenitori.
- 8) I proprietari o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi e ogni altro spazio pedonale pubblico.
- 9) E' vietato introdurre cani anche se al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone disabili, nelle aree opportunamente segnalate destinate ai giochi .
- 10) I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti a iscrivere i propri animali all'anagrafe canina della ASL di

residenza entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.

- 11) I proprietari dei cani, entro 30 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante micro chip.
- 12) Con apposita Ordinanza del Sindaco saranno determinate ulteriori modalità di mantenimento dei cani e comportamenti vietati.
- 13) Le violazioni di cui ai commi 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 15,00 a € 90,00.
- 14) La violazione di cui al comma 1), 2), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Art. 39 : Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

- 1) Nel centro abitato ne è ammessa la detenzione per autoconsumo, se non recano disturbo al vicinato, entro i limiti stabiliti dal regolamento locale d'igiene. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.
- 2) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi

TITOLO 6 : POLIZIA ANNONARIA

Art. 40: Erboristerie

- 1) Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia, sul settore dell'erboristeria, gli esercenti non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti confezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.
- 2) Ai sensi del R.D. 27/7/1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.
- 3) Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.lgs. 114/98.
- 4) In caso di violazione dei commi 1 o 2, qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge 99/1931.
- 5) In caso di violazione del comma 3 si applicano le sanzioni di cui al D.lgs. 114/98.

Art. 41: Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

- 1) Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato:
 - a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso,
 - b) mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.
- 2) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
- 3) Gli esercizi di rosticceria, gelateria, yogurteria, panetteria, pasticceria e gastronomia, che esercitano attività di vendita al pubblico dei propri prodotti non muniti di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, seguono le disposizioni di cui al comma 1, fermo restando che l'orario dell'attività di vendita al pubblico deve essere ricompreso inderogabilmente fra le ore 07,00 e le ore 24,00.

ART. 42 - Obbligo di vendita delle merci esposte e dell'uso dei bagni

- 1) Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato.
- 2) Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.

- 3) E' fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentire l'utilizzazione dei bagni a chiunque ne faccia richiesta.
- 4) Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 43: Attività miste

- 1) Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature o arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
- 2) I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica edilizia e sanitaria, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili .
- 3) Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 44: Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Fatto salvo quanto previsto dal regolamento per il commercio su aree pubbliche;

- 1) Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:
 - a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) di cui all'art 28 della L.114/98, rilasciata da un Comune della Lombardia,
 - b) i titolari di autorizzazione di tipo b) di cui all'art 28 della L.114/98 rilasciata da qualsiasi Comune italiano,
 - c) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.
- 2) L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere esercitata con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi, e alle condizioni di cui al successivo art. 45.
- 3) Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:
 - a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b) per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, scuole e luoghi di culto, salvo espressa autorizzazione;
 - c) salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
 - d) è vietato, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali.

- 4) E' consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di editori, distributori ed edicolanti.
- 5) Chi viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa Nazionale e Regionale in materia.

Art. 45: Commercio su aree pubbliche – regime della aree

Fatto salvo quanto previsto dai regolamenti disciplinanti il commercio su aree pubbliche;

- 1) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche e i produttori agricoli possono essere autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
- 2) E' vietato l'ancoraggio al suolo delle strutture di vendita.
- 3) L'atto autorizzatorio dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.
- 4) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l'allontanamento immediato dall'area.
- 5) La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 46: Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento

Fatto salvo quanto previsto dal regolamento per il commercio su aree pubbliche;

- 1) L'autorizzazione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.
- 2) E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
- 3) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.
- 4) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 2 metri.
- 5) L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
- 6) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
- 7) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia d'igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.
- 8) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa Nazionale e Regionale in materia.
- 9) Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 47: Occupazioni per esposizione di merci

- 1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.
- 2) I generi alimentari possono essere collocati al suolo solo previo ottenimento del nulla osta dell'ASL e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.
- 3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.
- 4) Fatto salvo quanto disposto dai regolamenti comunali vigenti in materia, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 - 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 48: Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

- 1) L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa rilasciata dall'ufficio commercio.
- 2) Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri e il rispetto del Regolamento vigente in materia.
- 3) Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione di cui al comma 1).
- 4) Ai pubblici esercizi, insediati sulle aree pubbliche o verdi, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro.
- 5) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 49: Insediamento di attività produttive.

- 1) Ferme restando le disposizioni del Regolamento di cui al DPR 447/98 così come modificato con DPR 440/2000 in materia di attività e impianti assoggettati ai procedimenti di Sportello Unico delle attività produttive di beni e servizi, chi intende iniziare o subentrare in un'attività di commercio all'ingrosso, di agenzia d'affari o di produzione di beni o di servizi, deve presentare, entro 30 giorni dall'inizio o dal subentro, una comunicazione di insediamento dell'attività all'Ufficio competente o allo Sportello Unico del Comune, fermo restando il

rispetto e gli adempimenti relativi alle norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, ambientali e di sicurezza. In caso di variazione della medesima attività occorre presentare analoga comunicazione.

- 2) Chi viola le disposizioni di cui al comma precedente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00.

Art. 50: Occupazioni per manifestazioni

- 1) Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture o impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione almeno 30 giorni prima, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali con allegata documentazione relativa alle modalità di occupazione, strutture che si intende utilizzare, impianti elettrici, modalità di smaltimento rifiuti.
- 2) Per strutture precarie si rimanda alla disciplina comunale.
- 3) Apposite certificazioni relative alla conformità degli impianti elettrici devono essere presentate all'Ufficio Protocollo almeno il giorno precedente la manifestazione o, qualora ciò non sia possibile, entro il primo giorno lavorativo successivo la stessa con data relativa al periodo interessato.
In assenza della certificazione e/o qual'ora l'impianto elettrico fosse dichiarato non conforme la manifestazione è immediatamente sospesa.

Art. 51: Occupazioni per lavori di pubblica utilità

- 1) Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di manutenzione di strutture o impianti sotterranei per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato il lavoro, deve darne comunicazione all'Ufficio Polizia Locale competente per il territorio, nonché quando l'intervento comporti manomissione di suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale
- 2) La comunicazione di cui al comma 1 contiene:
 - precisa indicazione del luogo interessato
 - modalità di esecuzione
 - durata dell'intervento (inizio e fine presunta)
- 3) Durante l'esecuzione di tali interventi qualora si renda necessario sospendere temporaneamente servizi pubblici l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato il lavoro è tenuto a darne comunicazione ai cittadini interessati, fatti salvi i casi di massima urgenza.
- 4) Durante l'esecuzione di tali interventi qualora si renda necessario sospendere temporaneamente e totalmente la circolazione stradale l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato il lavoro è tenuto a darne comunicazione ai cittadini interessati previo ottenimento della necessaria ordinanza del competente ufficio di Polizia Urbana, fatti salvi i casi impreveduti e imprevedibili per i quali comunque dovrà essere garantita la sicurezza dei veicoli e dei pedoni e si dovranno repentinamente mettere in atto tutte le misure necessarie a segnalare le deviazioni.

- 5) Comunque vanno osservate le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico

Art. 52 : Luna Park, circhi equestri

- 1) I Luna Park e i circhi equestri, dovranno installarsi, in apposita area attrezzata; qualora non realizzata verrà, se possibile, individuata dall'Amministrazione Comunale.
- 2) L'assegnazione dei singoli posti delle attrazioni sarà effettuata dal Responsabile del servizio incaricato. L'occupazione di un dato posto, anche per lungo tempo, non crea diritti di sorta per l'occupante, il posteggio può in qualsiasi momento, per esigenze motivate essere cambiato o revocato dal Responsabile del servizio di Polizia Urbana.
- 3) E' severamente vietato ai titolari di attrazioni Luna Park di occupare uno spazio superiore a quello assegnato, come pure di spostarsi da un luogo ad altro senza nulla osta del Responsabile del servizio di Polizia Urbana.
- 4) Chiunque con attrazioni di Luna Park, circhi equestri o altro tipo di attrazione occupi abusivamente il suolo pubblico, occupi uno spazio diverso o superiore a quello assegnato dal Responsabile del servizio di Polizia Urbana è soggetto alla sanzione da Euro 75,00 a Euro 450,00. E' inoltre tenuto a smantellare l'attrazione in questione per collocarla nell'esatta posizione stabilita dal Responsabile del servizio stesso.
- 5) In caso d'inosservanza all'ordine di sgombero il titolare della licenza sarà denunciato per la violazione all'Art. 650 del C.P. e non sarà riammesso all'installazione della sua attrezzatura per anni 3.
- 6) Tutte le attrazioni da Luna Park e da circo equestre dovranno avere ottenuto la licenza di cui all'Art. 69 T.U.L.P.S.
- 7) I titolari di attrazioni funzionanti elettronicamente dovranno, prima di mettere in funzione le attrazioni stesse, esibire al servizio di Polizia Urbana il certificato di un tecnico abilitato attestante la regolarità dell'impianto di messa a terra.
- 8) La mancata presentazione del certificato di cui sopra, così come la mancanza della licenza di cui all'Art. 69 T.U.L.P.S., comporta il divieto di mettere in funzione l'impianto stesso e la conseguente emanazione di ordinanza di sospensione dell'attività e la denuncia per la violazione dell'Art. 666 Codice Penale.
- 9) L'autorizzazione a occupare il suolo pubblico non esime il concessionario dall'obbligo di munirsi di tutte le autorizzazioni amministrative previste dalle specifiche leggi.
- 10) A occupazione ultimata l'area dovrà essere lasciata nelle stesse condizioni in cui si trovava prima dell'occupazione stessa.
- 11) Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

TITOLO 7 : COSE MOBILI RITROVATE

Art. 53 : Cose ritrovate

- 1) Il presente capo disciplina le funzioni già attribuite dal codice civile all'Amministrazione Comunale in materia di cose mobili ritrovate. L'Amministrazione Comunale attiva, nel proprio ambito organizzativo, un ufficio oggetti rinvenuti con il compito di ricevere e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate nel territorio comunale.
- 2) Le seguenti disposizioni non si applicano per armi, munizioni, esplosivi, veicoli a motore con targa
- 3) Ogni oggetto ritrovato e depositato presso l'Amministrazione Comunale è accompagnato da un verbale di consegna con la descrizione e le circostanze del ritrovamento
- 4) Al ritrovatore è rilasciata ricevuta con indicazione della disciplina vigente per la restituzione
- 5) La cosa mobile ritrovata, trascorso un anno dal giorno della pubblicazione, senza che il proprietario si sia presentato per chiederne la restituzione è messa a disposizione del ritrovatore che la può ritirare entro 90 giorni, trascorso tale termine il Comune diventa proprietario della cosa.
- 6) Se la cosa mobile ritrovata presenta elementi sufficienti all'individuazione del proprietario l'Amministrazione Comunale avvisa immediatamente lo stesso dell'avvenuto deposito
- 7) L'Amministrazione accerta a quale titolo la persona intende ritirare la cosa mobile ritrovata . In caso di delega essa deve essere in forma scritta
- 8) Chi si dichiara titolare della cosa mobile smarrita e ritrovata deve descriverla in modo particolareggiato ed esibisce l'eventuale denuncia di smarrimento o furto
- 9) L'Amministrazione non fornisce informazioni sulle cose mobili depositate, ne consente la visione delle stesse, fatta eccezione per chiavi ed oggetti privi di valore non registrati
- 10) Chi ritira la cosa mobile depositata, esibisce un documento d'identità e sottoscrive una dichiarazione d'avvenuta consegna
- 11) I documenti ritrovati sono inviati dall'Amministrazione Comunale al soggetto qualora residente nel Comune di LOMAGNA oppure agli Uffici di Polizia Urbana competenti entro 30 giorni. I documenti relativi i cittadini stranieri sono inviati entro lo stesso termine al Consolato o alle Ambasciate per la loro restituzione
- 12) Tutti gli oggetti ritrovati e depositati devono essere registrati in apposito registro ad esclusione di quelli privi di valore quali chiavi, indumenti, agendine e foto . Detti oggetti devono essere mantenuti per un periodo non inferiore a tre mesi e quindi smaltiti con apposito verbale .
- 13) Oggetti deperibili o consegnati in cattivo stato, sono eliminati per motivi di igiene trascorse 48 ore dal loro deposito . Eventuali documenti sono trattenuti per la restituzione.

TITOLO 8 : VARIE

Art. 54: Targhetta dell'amministratore di condominio

- 1) Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre nell'atrio d'ingresso degli stessi una targhetta indicante le proprie generalità, indirizzo e recapito telefonico.
- 2) La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.
- 3) Le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

Art. 55 : Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

- 1) Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento comunale sui Rifiuti Solidi Urbani per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.
- 2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente corredata dai documenti d'identità.
- 3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
- 4) La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 56: Accattonaggio

- 1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 57: Artisti di strada

- 1) L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto del presente Regolamento, delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
- 2) L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate negli appositi regolamenti in materia

Art. 58: Divieto di campeggio libero

- 1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque.
- 2) Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia.
- 3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
- 4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 59: Mezzi mobili a scopo abitativo

- 1) Sul territorio Comunale è vietato insediare a scopo abitativo strutture quali ad esempio tende, caravan, autocaravan ad eccezione d'insediamenti singoli occasionali, per un periodo non eccedente le 24 ore, in zone dove non sia espressamente vietato
- 2) E' permesso lo stanziamento limitato ad un termine massimo di giorni 15 per spettacoli, giostre e intrattenimenti previo pagamento dell'occupazione di suolo pubblico al di fuori del centro storico
- 3) Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un somma fra € 25,00 e i € 500,00

Art. 60 : Bagni

- 1) Il divieto di balneazione nei torrenti è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.
- 2) E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde dei torrenti, nonché delle paratie e simili.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

Art. 61: Contrassegni del Comune

- 8) E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere (siti, pagine web), che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione Comunale o previo accordo con la stessa.
- 9) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 62: Installazione antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

- 1) Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31/07/1997, Art. 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzare l'impatto visivo ed ambientale.
- 2) Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.
- 3) Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.
- 4) Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte.
- 5) Per l'installazione valgono le seguenti norme :
 - a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, o soggetto di ristrutturazione con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
 - b) la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;
 - c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa – in un condominio nel quale non sia raggiunta la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva – ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;
 - d) particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;
 - e) le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;
 - f) i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;
 - g) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne – sia condominiali che singole andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato “ interno o verso cortile” dal Regolamento di Condominio.

- h) qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;
 - i) nel caso la soluzione ordinaria nel punto g) e quella eccezionale del punto h) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente con allegata relazione – redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato – che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;
 - j) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm 50.
 - k) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100;
 - l) per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150) ;
 - m) per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura ;
 - n) la distribuzione alle singole unità interne agli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne ;
 - o) è vietata – a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche – l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico – artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939 - Legge 1497/1939, altre leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il Nulla-osta dagli Enti preposti ;
 - p) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5/3/1990 (norme per la sicurezza degli impianti);
 - q) Il collegamento tra l'antenna e l'apparecchio televisivo deve avvenire mediante l'utilizzo di dispositivi atti ad evitare la presenza di fili visibili sulla parete esterna dell'edificio.
- 6) Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme :
- a) le antenne paraboliche installate prima dell'applicazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente articolo in cui non verranno comunque comminate sanzioni;
 - b) i casi di installazione esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei 24 mesi, su ordinanza degli Uffici comunali competenti ;

- c) ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo ;
 - d) la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5/3/1990 nr 46) costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.
- 7) Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 63 : Pubblicità sonora

- 1) La pubblicità fonica è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 21,00. La pubblicità fonica è autorizzata dal Responsabile del servizio incaricato, previo parere del Comando di Polizia Locale.
- 2) In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 e in ogni caso non deve essere effettuata a volume tale da creare disturbo.
- 3) I contravventori alle norme del presente articolo sono puniti ai sensi dell'Art. 23 del Codice della strada.

Art. 64 : Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali su suolo pubblico

- 1) L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali o altro, può essere concessa davanti ai negozi, pubblici esercizi ed altre attività soltanto a favore dei gestori delle attività stesse, durante le ore in cui si svolge l'attività e comunque non oltre le ore 24,00.
- 2) Lo spazio da concedere individuato con apposita planimetria, deve essere di dimensioni da valutarsi di volta in volta in relazione alla tipologia del luogo con particolare riguardo al decoro pubblico degli ambienti e comunque tale da assicurare il libero passaggio da parte dei pedoni (almeno 1,5 ml).
- 3) Il titolare dell'autorizzazione deve impegnarsi a tenere pulita l'area occupata, impedire schiamazzi da parte degli avventori e dimostrare di avere adeguato spazio all'interno del negozio per il ritiro del materiale oggetto dell'occupazione effettuata.
- 4) La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 65 : Negozi e articoli per soli adulti

- 1) La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, che abbiano l'ingresso distante almeno 500 metri da scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.
- 2) Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.
- 3) Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 9 : SANZIONI

Art. 66 : Sanzioni amministrative

- 1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.
- 2) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
- 3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
- 4) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore, oltre che al pagamento di una sanzione doppia di quella impartita.

TITOLO 10 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 67: Abrogazioni di norme.

Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28.07.2011 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.

Art. 68 : Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore contestualmente alla relativa deliberazione consiliare di approvazione.

Art. 69 : Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.